

- a) per le utenze domestiche: capo famiglia, coniuge o convivente del capo famiglia, figli conviventi che hanno compiuto la maggiore età;
- b) per le utenze non domestiche: dal rappresentante legale o da un suo procuratore.

Nel caso che la comunicazione sia presentata da un procuratore, questi deve consegnare l'originale della procura all'*Ecosportello per la tariffa*. Nel caso in cui la firma di chi ha conferito la procura non sia autenticata, occorre unire copia fotostatica del documento d'identità della persona che ha conferito la procura.

5. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere, per le **utenze domestiche, almeno** i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta e, se diverso, del soggetto passivo cui deve essere intestata la fattura (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);
- b) il numero degli occupanti l'abitazione e i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio del possesso o della detenzione. Nella dichiarazione devono essere indicate sia le superfici soggette sia le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi dell'art. 6.

6. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere, per le **utenze non domestiche, almeno** i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, domicilio);
- b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica: denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale e Partita IVA, attività prevalente e attività secondarie effettivamente esercitate nei locali e nelle aree, codice ISTAT dell'attività prevalente e delle attività secondarie, sede legale e unità locali.
- c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data d'inizio del possesso o della detenzione. Nella dichiarazione devono essere indicate sia le superfici soggette sia le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi dell'art. 6.

7. Nella comunicazione originaria o di variazione sono indicate anche le dichiarazioni prescritte dall'art. 23, nei termini ivi indicati.

8. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a comunicare entro il termine di trenta giorni, e

nelle forme di cui al presente articolo, ogni variazione relativa ai locali e alle aree, alla loro superficie e alla loro destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione, al tipo di attività prevalente dell'utenza non domestica, che comporti un diverso ammontare della tariffa o che comunque influisca sull'applicazione e sulla riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella comunicazione.

9. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, all'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della comunicazione, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro di protocollo o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

10. La cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree deve essere comunicata su apposito modulo, messo a disposizione degli interessati presso l'*Ecosportello per la tariffa*, appena intervenuta la cessazione e comunque entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 16 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze residenti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella comunicazione originaria o di variazione.

2. I soggetti passivi, di cui all'art. 5, non sono tenuti a comunicare le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, qualora dette variazioni si riferiscano a persone residenti nel Comune. Tali variazioni, anche non dichiarate dal soggetto passivo, sono acquisite d'ufficio. La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare si verifica.

3. I soggetti passivi, di cui all'art. 5, sono tenuti a comunicare le variazioni del numero degli occupanti nel caso di aggiunta temporanea di una o più persone, che dimorino nei locali già occupati dal soggetto passivo, per almeno centoottanta giorni consecutivi, senza che ciò determini modifiche nella composizione del nucleo familiare risultanti dall'anagrafe demografica. La comunicazione deve essere presentata, nelle forme di cui all'art. 15, allo scadere dei centoottanta giorni di dimora temporanea, ha effetto dal giorno in cui l'aggiunta della persona o delle persone si è verificata, sino a diversa comunicazione da parte del soggetto passivo.

4. Dal numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della sola parte variabile, possono essere escluse una o più persone residenti nel Comune, che si assentino temporaneamente per oltre centoottanta giorni consecutivi, per uno dei motivi di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- a) cause di forza maggiore (servizio di leva, lungodegenza in ospedale o casa di cura, affido familiare);
- b) residenza temporanea all'estero;
- c) ogni qualvolta non sia possibile trasferire nel luogo della nuova dimora la residenza anagrafica.

La causa dell'assenza deve essere comunicata dal soggetto passivo, nelle forme di cui all'art. 15, entro trenta giorni dall'inizio dell'assenza stessa. Il soggetto passivo è tenuto a documentare adeguatamente la causa dell'assenza. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare, nelle forme di cui all'art. 15, il rientro dell'assente entro trenta giorni.

Art. 17 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze non residenti

1. I soggetti passivi, di cui all'art. 5, non residenti nel Comune, sono tenuti a comunicare il numero degli occupanti effettivi dei locali entro trenta giorni dall'inizio dell'occupazione, nelle forme di cui all'art. 15. Qualora la comunicazione non sia presentata entro il termine stabilito, si attribuisce d'ufficio all'utenza un numero di occupanti presunto pari a tre, fatte salve le verifiche d'ufficio. Per i casi di omessa, tardiva, incompleta comunicazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27.

Art. 18 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze plurime

1. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Titolo III – Dei casi particolari

Art. 19 – Condizioni d'uso particolari

1. Nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la comunicazione di cui all'art. 15 per i locali e le aree di uso comune e a corrispondere la relativa tariffa.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Per le parti di edifici in comproprietà condominiale, l'obbligo di comunicazione e di corrispondere la tariffa è a carico di chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

Art. 20 – Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99, si intendono, ad esempio:

- a) per le **utenze domestiche**: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) da soggetti residenti o da soggetti non residenti nel Comune e le abitazioni a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
- b) per le **utenze non domestiche**: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 185 giorni, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Le utenze domestiche non stabilmente attive, ai fini del calcolo della tariffa, si distinguono come segue:

- a) **casa a disposizione (seconda casa) di nucleo familiare residente nel Comune**: si imputa all'utenza la sola parte fissa della tariffa calcolata associando all'immobile il numero di persone che compongono il nucleo familiare. Il predetto sistema di calcolo può essere applicato a condizione che tali abitazioni siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dal nucleo familiare iscritto come soggetto passivo della tariffa, che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione e che detta comunicazione contenga la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti (in qualsiasi forma). Il CO.VA.R. 14 si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dall'utente;
- b) **casa a disposizione (seconda casa) di nucleo familiare non residente nel Comune**: si imputano all'utenza sia la parte fissa sia la parte variabile calcolate associando all'immobile il numero di persone stabilito, ai sensi dell'art. 17, e applicando la riduzione di cui all'art. 23, comma 1, lett. d), sull'importo della quota variabile della tariffa. Il predetto sistema di calcolo può essere applicato a condizione che tali abitazioni siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a centottantacinque giorni,

esclusivamente dagli occupanti indicati nella comunicazione originaria o di variazione, che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione e che detta comunicazione contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti (in qualsiasi forma). Il CO.VA.R. 14 si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dall'utente;

- c) **casa a disposizione di cittadini italiani residenti all'estero:** è soggetta alla sola parte fissa della tariffa, qualora il soggetto passivo dichiarato, nella comunicazione originaria o di variazione di cui all'art. 15, di non dimorare per più di quindici giorni l'anno nella casa a disposizione e purché la dichiarazione contenga l'impegno a non cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti (in qualsiasi forma). Il CO.VA.R. 14 si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dall'utente.

3. Alle **utenze non domestiche non stabilmente attive**, si applica la tariffa della categoria corrispondente, ridotta secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, lettera a).

Art. 21 – Tariffa per i mercati

1. E' istituita la tariffa per le utenze non domestiche che esercitano attività ricorrenti, tipo mercati periodici o altro, come di seguito indicati:
 - a) esercenti il commercio ambulante, con attribuzione di posto fisso, ai sensi del vigente Regolamento comunale;
 - b) esercenti il commercio ambulante, senza attribuzione di posto fisso, ai sensi del vigente Regolamento comunale.
2. Per gli esercenti il commercio ambulante, con attribuzione di posto fisso, ai sensi del Regolamento comunale, la tariffa viene commisurata in proporzione agli effettivi giorni di presenza al mercato, ai coefficienti di produttività annua individuati negli Allegati 3 e 4 e alla superficie tariffabile assegnata. Le modalità di calcolo sono quelle indicate nell'Allegato 6.
3. Per gli esercenti il commercio ambulante, senza attribuzione di posto fisso, ai sensi del Regolamento comunale (ambulanti occasionali o spuntisti), la tariffa di cui al comma 1 viene commisurata in proporzione agli effettivi giorni di presenza al mercato, ai coefficienti di produttività annua individuati negli Allegati 3 e 4 e alla superficie tariffabile assegnata. Le modalità di calcolo sono quelle indicate nell'Allegato 6. In tal caso, la tariffa è applicata in misura doppia.

4. Per la gestione della tariffa dovuta dagli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati, il CO.VA.R. 14 può avvalersi della collaborazione dei Comuni, previa stipula di apposita convenzione, al fine di acquisire, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco degli esercenti il commercio ambulante con posto fisso e di quelli occasionali o spuntisti, il tipo di beni commercializzati per la definizione della categoria (ex Allegati 3 e 4), le superfici associate a ciascuno di essi e le frequenze di occupazione nel corso dell'anno precedente.

Art. 22 – Tariffa per le manifestazioni

1. Per le manifestazioni e gli eventi organizzati sul territorio del Comune, si prospetta una produzione di rifiuti: a) temporanea, in quanto è legata alla durata dell'evento o della manifestazione; b) variabile nella qualità e nella quantità, in quanto è legata al tipo di evento o manifestazione e all'entità dell'afflusso di persone.
2. Con riferimento alle manifestazioni e agli eventi istituzionalizzati, che si svolgono regolarmente ogni anno, gli oneri per i servizi di gestione dei rifiuti sono ricompresi nei costi generali imputati nel Piano finanziario.
3. Con riferimento alle manifestazioni e agli eventi occasionali, non istituzionalizzati, il soggetto responsabile della loro organizzazione richiede al CO.VA.R. 14, con un preavviso di almeno venti giorni, il tipo di servizio necessario per far fronte al conferimento straordinario di rifiuti nel corso dei medesimi eventi o manifestazioni. Sulla base del servizio necessario e delle quantità di rifiuti conferite, il CO.VA.R. 14 determina l'importo della tariffa dovuto dal soggetto responsabile dell'evento o della manifestazione, sulla base di apposito prezzario approvato nei tempi e nei modi di cui agli articoli 3 e 10.

Titolo IV – Delle agevolazioni e delle riduzioni

Art. 23 – Agevolazioni e riduzioni

1. La quota variabile della tariffa è ridotta:
 - a) del **50 %** per i locali diversi dalle abitazioni e le aree scoperte qualora siano adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente (per un periodo inferiore a 185 giorni annui), risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio

dell'attività e in pratica condotti. La riduzione può essere concessa previa richiesta del soggetto interessato, presentata ai sensi dell'art. 15;

b) delle percentuali di seguito indicate, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilati a quelli urbani avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti speciali non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

- 15 %, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 30 %, recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 50 %, nel caso di recupero di oltre 50% e fino a 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 70 % nel caso di recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il kd di riferimento desunto dagli Allegati 3 e 4 all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro il giorno 15 maggio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione;

- c) del 20 % per gli utenti che attuino il recupero di tutta la frazione organica umida dei rifiuti (scarti di cucina e scarti vegetali), con formazione di *compost* riutilizzabile nella pratica agronomica e utilizzando idonea attrezzatura, nel rispetto delle norme tecniche previste dal CO.VA.R. 14. E' facoltà del CO.VA.R. 14 rigettare la richiesta di riduzione se esistono inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico. Per quanto non specificato nel presente punto relativamente alla pratica del compostaggio domestico, si fa riferimento al Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani;
- d) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione, da utenti non residenti nel Comune di riferimento, per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tali abitazioni siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dagli occupanti indicati nella comunicazione originaria o di variazione, che tale destinazione sia

specificata nella comunicazione originaria o di variazione e che detta comunicazione contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti (in qualsiasi forma). Il CO.VA.R. 14 si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dall'utente;

2. Il CO.VA.R. 14, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la distribuzione fra le utenze domestiche dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. L'ammontare totale dei contributi CONAI ascritti a un dato Comune è rapportato alla quota variabile della tariffa imputata alle utenze domestiche del medesimo Comune, determinando in tal modo la percentuale di riduzione da applicare alla Parte variabile di ciascuna utenza domestica (Allegato 5, lett. B.1). L'agevolazione è attribuita nella fattura con un importo evidenziato separatamente in detrazione dall'importo totale dovuto.

3. Le riduzioni delle tariffe di cui al comma 1 sono applicate su specifica richiesta redatta e presentata, ai sensi dell'art. 15, all'*Ecosportello per la tariffa* da parte dei soggetti interessati entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne dà diritto. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni entro trenta giorni; in difetto il CO.VA.R. 14 provvede al recupero della tariffa con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27.

Titolo V – Della collaborazione dei Comuni

Art. 24 – Collaborazione dei Comuni consorziati

1. Il CO.VA.R. 14 propone ai Comuni la stipula di apposita convenzione che prevede l'impegno:

- a) per gli Uffici comunali dell'anagrafe demografica, di comunicare, con cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, al decesso, al cambiamento di residenza e di domicilio, alla emigrazione o alla immigrazione delle persone residenti;
- b) per gli Uffici comunali dell'urbanistica, di fornire planimetrie di immobili destinati a utenze domestiche e a utenze non domestiche, ai fini della verifica delle superfici dichiarate dagli utenti;
- c) per gli Uffici comunali del commercio, di comunicare, con cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione riferite alle utenze non domestiche.

2. La forma delle comunicazioni di cui al comma 1 è specificata nella convenzione tra il CO.VA.R. 14 e i singoli Comuni interessati.

Art. 25 – Condizioni di esenzione diretta dalla tariffa con sostituzione nel pagamento

1. Qualora i Comuni o le loro forme associative, costituite ai sensi del D.lgs. 267/2000, nell'espletamento delle loro funzioni sociali e assistenziali, intendano sostituirsi, in tutto o in parte, nel pagamento della tariffa, a utenze domestiche e non domestiche, trasmettono al CO.VA.R. 14 l'atto deliberativo recante l'individuazione dei soggetti che devono beneficiare di tale loro sostituzione e il relativo impegno di spesa. Detta comunicazione deve essere trasmessa al CO.VA.R. 14 entro il 30 novembre di ogni anno con effetto sull'applicazione della tariffa dell'anno successivo.

Titolo VI – Del controllo e della riscossione

Art. 26 – Accertamento e controllo

1. In caso di riscontro di omessa, inesatta o incompleta comunicazione, il CO.VA.R. 14, per l'acquisizione dei dati necessari per il recupero della tariffa o del maggiore importo della tariffa dovuti dall'utenza, ha la facoltà di:

- a) rivolgere agli utenti motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- b) richiedere di utilizzare gli atti pertinenti all'applicazione della tariffa in possesso dei Comuni consorziati;
- c) richiedere a uffici pubblici o enti pubblici anche economici, o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti per l'applicazione della tariffa nei confronti dei singoli utenti;
- d) disporre sopralluoghi tesi a verificare direttamente la misura delle superfici e le destinazioni d'uso, avvalendosi di persone autorizzate, previo avviso scritto inviato almeno cinque giorni prima all'utenza, nel rispetto delle Leggi vigenti.

2. In caso di mancata collaborazione degli utenti, il recupero della tariffa o del maggiore importo della tariffa dovuti è eseguito sulla base di presunzioni semplici, applicando l'articolo 2729 del codice civile.

Art. 27 – Sanzioni

1. In caso di **omessa o inesatta comunicazione d'inizio del possesso o della detenzione di locale o di area**, il CO.VA.R. 14 applica una maggiorazione del 30% calcolata sulla tariffa totale dovuta sino alla prima fatturazione utile.
2. In caso di **tardiva comunicazione d'inizio del possesso o della detenzione di locale o di area**, il CO.VA.R. 14 applica:
 - a) una maggiorazione del 15%, calcolata sulla tariffa totale dovuta sino alla prima fatturazione utile, se la tardiva comunicazione perviene entro un anno dai termini di cui all'art. 15;
 - b) una maggiorazione del 30%, calcolata sulla tariffa totale dovuta sino alla prima fatturazione utile, se la tardiva comunicazione perviene oltre un anno dai termini di cui all'art. 15.
3. In caso di **omessa o inesatta comunicazione delle variazioni** nelle condizioni di assoggettamento alla tariffa, che comportino **un maggiore importo della tariffa**, il CO.VA.R. 14 applica una maggiorazione del 30% calcolata sul maggiore importo della tariffa dovuta sino alla prima fatturazione utile.
4. In caso di **tardiva comunicazione delle variazioni** nelle condizioni di assoggettamento alla tariffa, che comportino **un maggiore importo della tariffa**, il CO.VA.R. 14 applica:
 - c) una maggiorazione del 15%, calcolata sulla tariffa totale dovuta sino alla prima fatturazione utile, se la tardiva comunicazione perviene entro un anno dai termini di cui all'art. 15;
 - d) una maggiorazione del 30%, calcolata sulla tariffa totale dovuta sino alla prima fatturazione utile, ove la tardiva comunicazione pervenga oltre un anno dai termini di cui all'art. 15.
5. Oltre alle maggiorazioni di cui ai commi precedenti, sono sempre applicati **gli interessi legali** dalla data in cui la tariffa o il maggiore importo della tariffa sono dovuti.
6. Nel caso di **tardiva comunicazione delle variazioni** nelle condizioni di assoggettamento alla tariffa, che comportino un **minore importo della tariffa dovuta**, pervenuta oltre un anno dal verificarsi di dette variazioni, il CO.VA.R. 14 computa le variazioni dal giorno in cui sono state comunicate dall'utente, senza disporre rimborsi.
7. **Gli utenti** che hanno beneficiato di una riduzione della tariffa ai sensi dell'art. 23 e **che non provvedono a comunicare il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle riduzioni concesse**,

sono soggetti, oltre al recupero delle somme dovute, all'applicazione di una maggiorazione sulla tariffa dovuta pari al 100% della riduzione di cui hanno beneficiato indebitamente oltre agli interessi legali.

8. Per le violazioni al presente Regolamento, non già sanzionate da altre disposizioni dello stesso o dalla legislazione vigente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. 267/2000, secondo la disciplina prevista dalla L. 689/1989.

9. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascuna violazione.

Art. 28 – Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2. E' facoltà del CO.VA.R. 14 la determinazione delle modalità e della cadenza per la fatturazione della tariffa. L'ammontare annuo della tariffa, dovuta dal soggetto passivo, è normalmente suddiviso in almeno due fatture, pagabili ciascuna in almeno due rate.

3. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

4. Gli importi annui inferiori a 100,00 euro, per le utenze domestiche, e a 300,00 euro, per le utenze non domestiche, sono normalmente fatturati in un'unica volta con suddivisione del pagamento in almeno due rate.

5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno sono conteggiate nella prima fatturazione utile successiva, riferita all'anno della variazione, mediante conguaglio compensativo.

Art. 29 – Interessi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato nella medesima presso gli uffici postali, gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o attraverso pagamento *on-line* (ove consentito).

2. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza sono gravati da interessi di mora, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo

alla data di scadenza del pagamento. Gli interessi di mora sono addebitati nella fattura successiva.

Art. 30 – Riscossione coattiva

1. In caso di omesso o parziale pagamento, il CO.VA.R. 14 può inoltrare sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utenza, maggiorate delle spese per il sollecito e degli interessi di mora, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nella fattura. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza stabilita nel sollecito.
2. Qualora l'utente non provveda al pagamento della fattura alla scadenza, ovvero entro il termine indicato nell'avviso di sollecito di cui al comma precedente, il CO.VA.R. 14 attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali sanzioni previste dal presente Regolamento. La riscossione coattiva può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
3. Il CO.VA.R. 14 può procedere, qualora ciò sia giustificato da vantaggi tecnici ed economici, alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/04/1910, n. 639 (e successive modificazioni); può, inoltre, effettuare la cessione di crediti ad idonea Società specializzata, con le modalità e i criteri previsti dalla legislazione in materia o altro sistema previsto dalla normativa vigente.
4. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.

Art. 31 – Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il CO.VA.R. 14, **dopo averne accertato il diritto**, emette la nota di credito e, se l'importo eccedente è già stato versato dall'utente, dispone il rimborso con le modalità seguenti:
 - a) quando l'**eccedenza è rilevata d'ufficio**, il rimborso è eseguito con compensazione nelle fatture successive sino a esaurimento dell'importo da rimborsare. Il rimborso per compensazione è ammesso nelle fatture di competenza dell'anno cui si riferisce l'eccedenza. Se le fatture di

competenza dell'anno cui si riferisce l'eccedenza non sono in tutto o in parte capienti, l'eccedenza non compensata è rimborsata con assegno all'utente entro 120 giorni dalla data di emissione dell'ultima fattura dell'anno risultata non capiente;

- b) quando **l'eccedenza è stata fatta rilevare dall'utente** mediante apposita istanza, il rimborso è eseguito con assegno entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente

4. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

5. Quando la nota di credito è emessa a distanza di oltre un anno dalla data di emissione della relativa fattura, per ritardo non imputabile al CO.VA.R. 14, l'eventuale rimborso è disposto per l'imponibile esclusa l'IVA.

6. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del CO.VA.R. 14.

7. Nel caso di errore addebitabile al CO.VA.R. 14, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento.

8. Nel caso di errore non addebitabile al CO.VA.R. 14, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

9. Non si procede a rimborso, nell'impossibilità di compensazione in fattura, ai sensi dell'art. 17, comma 88, della L. 127/1997, se l'importo complessivo risulta inferiore a 12,00 euro.

Art. 32 – Transazione e crediti

1. Il CO.VA.R. 14 può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi in cui vi sia timore fondato di incerta riscossione.

Titolo VII – Delle disposizioni finali

Art. 33 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento è pubblicato nei modi e termini di legge ed entra in vigore dal 01/01/2007.
2. Sono o restano abrogati i precedenti Regolamenti emanati dal CO.VA.R. 14 per disciplinare la gestione della tariffa rifiuti.
3. La gestione della tariffa approvata negli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinata dal Regolamento vigente nell'anno a cui la tariffa medesima si riferisce.

Art. 34 – Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e nel D.P.R. 158/1999 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35 – Norme transitorie

1. Le comunicazioni in precedenza prodotte alle singole Amministrazioni comunali dalle utenze in materia di tassa per lo smaltimento e la rimozione dei rifiuti solidi urbani sono assunte come valide ai fini dell'applicazione della tariffa; il CO.VA.R. 14 provvede alla verifica delle comunicazioni e delle classificazioni delle utenze al fine di conformarle alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il CO.VA.R. 14 può sperimentare tecniche di calibratura individuale per la commisurazione della tariffa che tengano conto delle quantità e qualità di rifiuti prodotti e conferiti dalle utenze. In esito a tale sperimentazione, potranno essere adottati nuovi metodi di calcolo della tariffa, previa modifica del presente Regolamento.
3. Nel primo anno di istituzione della tariffa, i Comuni devono provvedere a far pervenire al CO.VA.R. 14, in tempo utile per la fatturazione, e comunque entro il termine comunicato dal CO.VA.R. 14, gli elementi per la commisurazione della tariffa dovuta dai Comuni stessi, i dati relativi agli utenti che hanno richiesto le riduzioni sul compostaggio domestico nonché l'elenco dei soggetti ai quali i Comuni, o le loro forme associative costituite, ai sensi del D.lgs. 267/2000 per finalità sociali e assistenziali, intendono sostituirsi nel pagamento della tariffa.

ALLEGATI

Allegato 1 – Categorie delle utenze domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1b e n. 2)

Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile	
	ka	kb	
		minimo	massimo
1	0,84	0,60	1,00
2	0,98	1,40	1,80
3	1,08	1,80	2,00
4	1,16	2,20	3,00
5	1,24	2,90	3,60
6 o più	1,30	3,40	4,10

Allegato 2 – Categorie delle utenze domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1a e n. 2)

Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile	
	ka	kb	
		minimo	massimo
1	0,80	0,60	1,00
2	0,94	1,40	1,80
3	1,05	1,80	2,30
4	1,14	2,20	3,00
5	1,23	2,90	3,60
6 o più	1,30	3,40	4,10

**Allegato 3 – Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti – Comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999,
tabelle n. 3b e n. 4b)**

Attività per comuni con popolazione fino a 5000 abitanti					
N.	Descrizione	Parte fissa		Parte variabile	
		kc		kd	
		min.	max	min.	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	8,56	13,45

**Allegato 4 – Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti – Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999,
tabelle n. 3a e n. 4a)**

Attività per comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti					
N.	Descrizione	Parte fissa kc		Parte variabile kd	
		min.	max.	min.	max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68

Allegato 5 – Formule per il calcolo della tariffa – utenze domestiche

A. Formule per il calcolo della quota fissa – utenze domestiche

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S ;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m^2);

Quf = Quota unitaria ($€/m^2$), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum_n Stot(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

$Ctuf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. $Stot(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

$Ka(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze domestiche

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Qtot / \sum_n N(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

$Qtot$ = Quantità totale di rifiuti

$N(n)$ = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$Kb(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = Costo unitario ($€/Kg$). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

B.1 Calcolo della percentuale della riduzione per raccolta differenziata – utenze domestiche (art. 23, comma 2)

Riduzione = (Totale contributi CONAI ascritti a un dato Comune/Parte variabile ascritta alle utenze domestiche di un dato Comune) x 100

Allegato 6 – Formule per il calcolo della tariffa – utenze non domestiche

A. Formule per il calcolo della parte fissa – utenze non domestiche

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Q_{apf} = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \Sigma_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap);$$

dove:

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;

$Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze non domestiche

$$Tvnd(ap, S_{ap}) = C_u \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

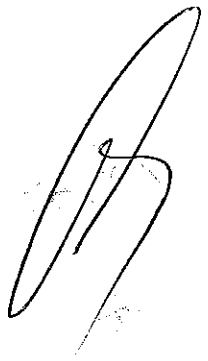
dove:

$Tvnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

C_u = Costo unitario (€/m²). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

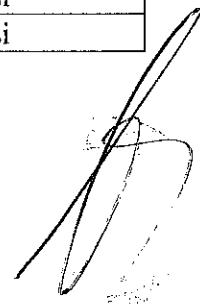
S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Kd(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.



Allegato 7 – Categorie dei costi imputati nel Piano finanziario

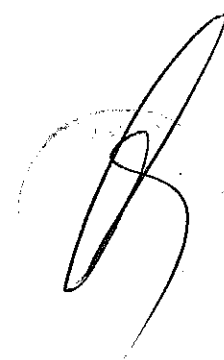
Costi	Denominazione dei costi	Tipo di costi
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:	
CGIND	COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:	
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade	fissi
CRT	Costi di raccolta e trasporto	fissi/variabili
CRT	Costi di raccolta e trasporto da ecocentro	fissi/variabili
CTS	Costi di trattamento e smaltimento	variabili
AC	Altri costi	fissi
CGD	COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:	
CRD	Costi di raccolta vetro-plastica-lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta carta e cartone	fissi/variabili
	Costi di raccolta umido	fissi/variabili
	Costi di raccolta vegetale	fissi/variabili
	Costi di raccolta vetro-lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta pile e farmaci	fissi/variabili
	Costi di raccolta tramite ecocentro	fissi/variabili
CTR	Costi di trattamento e recupero vetro-plastica-lattine	variabili
	Costi di trattamento e recupero carta e cartone	variabili
	Costi di trattamento e recupero umido	variabili
	Costi di trattamento vegetale	variabili
	Costi di trattamento beni durevoli	variabili
	Costi di trattamento e recupero ferro	variabili
	Costi di trattamento altri recuperabili ecocentro	variabili
CC	COSTI COMUNI:	
CARC	Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	fissi
CGG	Costi generali di gestione	fissi
CCD	Costi comuni diversi	fissi
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE:	
AMMn	Ammortamenti	fissi
ACCn	Accantonamenti	fissi
Rn	Remunerazione del capitale	fissi



Allegato 8 – Casistica delle esclusioni sulla base dell'art. 6, comma 1

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, sono esclusi dalla tariffa, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari destinabili a civile abitazione o all'attività di un'utenza non domestica che sono inutilizzabili in quanto prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali o comunque non dotate di tali servizi (acqua ed energia elettrica);
- b) le unità immobiliari per le quali sono stati autorizzati interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate; se tali unità immobiliari sono utilizzate prima della scadenza del periodo di validità del provvedimento, le relative superfici sono soggette alla tariffa dall'inizio di tale utilizzo;
- c) fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di effettiva mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000;
- d) i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- e) i locali di unità immobiliari aventi altezza inferiore a metri 1,50;
- f) i luoghi comunque impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere, compresi i porticati, di utenze domestiche;
- h) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere, compresi i porticati, di utenze non domestiche, purché non funzionalmente collegati all'attività esercitata dall'utenza non domestica;
- i) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte sia che detti impianti siano ubicati in locali;





Allegato 9 – Esempio di attribuzione della categoria a utenza non domestica, ai sensi dell'art. 9

Comune con più di 5.000 abitanti, utenza con superfici destinate all'attività prevalente (ex allegato 4) pari a "21 – Attività industriali con capannoni di produzione", che abbia pure superfici destinate specificamente a uffici, mensa, magazzino: in tale caso, la categoria da attribuire all'utenza, ai fini del calcolo della tariffa, è quella coincidente con l'attività prevalente ovvero la categoria 21.

